

Il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che unisce il sostegno economico alla disponibilità delle famiglie beneficiarie a sottoscrivere un progetto personalizzato volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. L'obiettivo è fornire alla famiglia, accanto alle risorse per una vita dignitosa, strumenti per affrancarsi dalla condizione di povertà, rafforzando la ricerca attiva di lavoro, offrendo occasioni formative o altre politiche attive, migliorando la frequenza scolastica e le competenze genitoriali, in una logica di *empowerment* del nucleo familiare beneficiario e non di mera percezione passiva di un sussidio. Si tratta di un programma pilota, attualmente avviato nelle 12 più grandi città del paese, che nel corso del 2015 potrà trovare diffusione su tutto il Mezzogiorno e possibilmente prima della fine dell'anno, anche nel resto del paese. Nelle 12 città i beneficiari sono stati selezionati a seguito di una rigorosa procedura di controllo del possesso dei requisiti. Tra aprile e agosto sono stati avviati i pagamenti e nei bimestri successivi sono stati predisposti da parte dei servizi sociali dei comuni e sottoscritti dai beneficiari i progetti personalizzati di presa in carico. Il programma ha la durata di 12 mesi, pertanto, la valutazione d'impatto sarà possibile nella seconda metà del 2015. La prossima estensione riguarderà il Mezzogiorno sulla base delle risorse già stanziare nell'ambito del PAC (167 milioni). L'estensione avverrà con nuovi criteri volti a semplificare le procedure e i criteri in maniera da facilitare l'accesso alla misura, fermo restando il budget complessivo. Prima però di estendere territorialmente la sperimentazione si è inteso attendere la chiusura delle operazioni di selezione delle 12 città al fine di trarne i dovuti elementi di valutazione, nonché si è inteso attendere l'effettiva implementazione della riforma dell'ISEE, avvenuta a partire dal 1° gennaio.

Il D.L. n. 90/2014 ha introdotto una misura sperimentale per il coinvolgimento di soggetti beneficiari di strumenti di tutela del reddito nella ricerca di una nuova occupazione oppure in attività a beneficio della comunità locale. Il provvedimento attuativo³⁷ della norma citata consente a chi beneficia di una misura di sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche in deroga, indennità contratti di solidarietà, mobilità anche in deroga, Aspi e Mini-Aspi, altre prestazioni di natura assistenziale) di svolgere un'attività volontaria di utilità sociale in favore della propria comunità di appartenenza, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali. A gennaio 2015 il MLPS ha emanato un decreto ministeriale con il quale disciplina le modalità di attuazione della misura sperimentale.

Coloro che beneficiano di misure di sostegno al reddito possono rendersi disponibili, in forma volontaria, per realizzare attività di volontariato a fini di utilità sociale presso le proprie comunità di residenza. Tale attività deve essere collocata in appositi progetti di volontariato realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore contribuiscono a rendere nota iniziativa e assicurano la verifica dei risultati attesi. Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, l'organizzazione di terzo settore potrà richiedere all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il MLPS.

Il MLPS, l'ANCI e il Forum del Terzo settore hanno sottoscritto un protocollo di intesa³⁸ per valorizzare sull'intero territorio nazionale la misura sperimentale introdotta dal Governo. In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito: i) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa; ii) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà; iii) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi; iv) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla

³⁷ Art.12 del D.L. n. 90/2014.

³⁸ Firmato il 28 gennaio 2015.

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà; v) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.